

informa *a*NTEAS



Novità e scadenze

*a*NTEAS



14 ott 2024

n°2

Novità

DIVIETO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO DI ETS AD ONLUS

Nota Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
n. 6710 del 30/04/2024

Le ONLUS non possono beneficiare della devoluzione del patrimonio residuo (o dell'incremento patrimoniale) effettuata da un ETS perché questo patrimonio, che si è formato anche a motivo del regime di favore del Codice del Terzo Settore - CTS (agevolazioni fiscali e alle altre misure di vantaggio di cui l'ente stesso ha potuto beneficiare), potrebbe perdere il vincolo di destinazione imposto agli ETS dall'art. 9 del CTS per il quale deve essere devoluto ad altri ETS, cioè ad altri enti assoggettati al medesimo regime dettato dal Codice, previo parere positivo dell'Ufficio Runts.

UTILIZZO DI STATUTI

STANDARD DA PARTE DI ENTI
NON ADERENTI A RETI
ASSOCIATIVE

Nota Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

n. 8301 del 04/06/2024

SUPERBONUS

PER ETS E ONLUS

Risposta interpello Agenzia
delle Entrate

n. 138 del 20/06/2024

ESTENSIONE

DELLE SANZIONI PER DEBITI
TRIBUTARI AL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Sentenza Cassazione
n. 18336 del 04/07/2024

Se l'atto costitutivo e lo statuto di un ETS sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto ministeriale, l'Ufficio Runts verifica solo la regolarità formale della documentazione presentata e iscrive l'ente nel Registro entro 30 giorni, dimezzando i termini del procedimento di iscrizione.

Con la Nota n. 8301, il Ministero riconosce la possibilità di adottare modelli standard di statuto a tutti gli enti, anche quelli che non aderiscono a reti associative.

Tuttavia, se un ente adotta un modello standard ma non aderisce ad una rete, non ha la possibilità di usufruire della corsia preferenziale per accedere al Runts (dimezzamento dei tempi procedurali, da 60 a 30 giorni).

A meno di una evidente illogicità di collocazione/utilizzo rispetto allo statuto nel suo complesso, "gli uffici non contesteranno una determinata formulazione statutaria se rinvenibile anche in uno dei modelli standardizzati approvati dal Ministero".


Con la risposta all'interpello 138/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il passaggio dall'Anagrafe delle ONLUS al Runts (Registro unico del terzo settore) comporta una sostanziale continuazione della operatività della Onlus, non integrando tale evento un'ipotesi di scioglimento dell'ente, per effetto dell'art. 34, co. 13 del D.M. 106/2020.

Di conseguenza, l'acquisizione formale della qualifica di ETS da parte della (ex) ONLUS non fa venir meno la possibilità di fruire del superbonus nei limiti di spesa previsti dall'art. 119, co. 10-bis del D.L. 34/2020 e a condizione che vengano rispettati gli ulteriori requisiti ivi previsti.

Diversamente, un ente iscritto al Runts che, pur possedendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS non si sia iscritto, non rientra tra i contribuenti beneficiari del superbonus; tale soggetto, infatti, non avendo mai acquisito la qualifica di ONLUS, ma solo quella di ETS, non rientra nell'elenco tassativo dei soggetti beneficiari del superbonus ex art. 119, co. 9, lett. d-bis) del D.L. 34/2020 (ONLUS, ODV e APS).

Per i debiti tributari delle associazioni non riconosciute è chiamato a rispondere solidalmente - per le sanzioni pecuniarie e per il tributo non corrisposto - il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (in tal senso, Sentenze Cassazione nn. 4747/2020 e 1602/2019).

Da ciò consegue che non si può escludere la responsabilità del legale rappresentante di una associazione non avente personalità giuridica, il quale avrebbe dovuto rispondere delle sanzioni comminate all'associazione, presumendosi che egli abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto della stessa. L'onere di fornire la prova contraria, infatti, grava sul contribuente e il giudice del rinvio è chiamato a verificare che detto onere sia stato assolto.



Gli Enti del Terzo Settore (ETS) possono svolgere, oltre alla raccolta fondi, 2 tipologie di attività: le *attività di interesse generale* (art. 5 CTS) e le *attività diverse* (art. 6 CTS).

Il D.M. 107/2021, che precisa i "criteri e limiti" nel rispetto dei quali le attività diverse possono essere esercitate - afferma che le stesse "si considerano *strumentali* rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo".

Questa disposizione infatti, per un verso, nel fare riferimento all'"oggetto" delle "attività diverse", pone l'accento sul contenuto dell'attività, con la conseguenza che la "diversità" non può che emergere dal confronto con l'elenco di cui all'art. 5, co. 1 CTS, per l'altro, nello stabilire che le stesse devono essere svolte "per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo", senza ricalcare l'art. 4 co. 1 CTS, laddove fa riferimento anche all'assenza dello "scopo di lucro", consente di affermare che questa non costituisce un connotato essenziale delle "attività diverse" - a differenza di quanto stabilisce l'art. 5 co. 1 per quelle di "interesse generale" - purché siano svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dal predetto Decreto.

Da tali considerazioni discende che, laddove l'art. 6 consente agli ETS di svolgere "attività diverse da quelle di cui all'articolo 5", si basa su un criterio di "diversità" oggettiva e non teleologica, quale emerge appunto dal raffronto con il catalogo di cui all'art. 5, co 1: con la conseguenza che è rispetto a tale attività, oggettivamente connotata, che deve ricorrere la condizione che "l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano".

Ciò trova conferma nell'art. 33, co. 3 CTS, in materia di disciplina delle ODV (Organizzazioni Di Volontariato), secondo cui "Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il *rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate*, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6".

In conclusione, le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, se svolte con scopo di lucro (cioè, attraverso l'ottenimento di un utile), non diventano per ciò solo "diverse" - né richiedono quindi, a differenza di quelle anche "oggettivamente" diverse, una specificata iscrizione nell'atto costitutivo o nello statuto - ma possono essere svolte come attività "secondarie e strumentali", purché nel rispetto dei "criteri e dei limiti" fissati dal D.M. 107/2021.

j

**ESENZIONE IMU
PER IMMOBILI CONCESSI
IN COMODATO O
TEMPORANEAMENTE
INUTILIZZATI**

**Circolare Ministero
Economia e Finanze
n. 2/DF del 16/07/2024**

**PARTECIPAZIONE
DELLE ONLUS ALLE
PROCEDURE DI
AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA**

**Sentenza TAR Lombardia
n. 2533 del 01/10/2024**

Con questa Circolare il Ministero *chiarisce* alcuni aspetti legati alle norme di interpretazione autentica relative alla *esenzione dall'IMU* per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti Non Commerciali (ENC) per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all'art. 7 co. 1, lett.i) del D.Lgs. 504/1992.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 71 della L. 213/2023, tale esenzione IMU si estende anche: 1) agli immobili dell'ENC concessi in comodato ad altro ENC che utilizza gli immobili per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali; 2) temporaneamente inutilizzati.


In relazione al caso 1), per l'immobile concesso in comodato ad altro ENC, viene precisato che tra l'ente comodante e quello comodatario deve sussistere un *collegamento* di natura:

- *funzionale*: le attività istituzionali del comodatario devono risultare accessorie o integrative rispetto a quelle del comodante e porsi in rapporto di diretta strumentalità con le finalità istituzionali di quest'ultimo; o, in alternativa,
- *strutturale*: l'ente comodante e quello comodatario devono appartenere alla stessa struttura.

In merito alla seconda fattispecie, il Ministero *chiarisce* ulteriormente che il bene può risultare anche *temporaneamente inutilizzato*, purché tale inutilizzo non faccia venire meno il vincolo di strumentalità dell'immobile rispetto all'attività istituzionale cui è destinato.

Le ONLUS, anche se non ancora iscritte al Runtis (Registro unico nazionale del terzo settore), possono partecipare alle procedure di co-programmazione e co-progettazione previste dall'art. 55 del Cts (Codice del terzo settore), fino all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale, in ragione del regime transitorio previsto dall'art. 101, co. 3 del Cts.

Il TAR ha anche ricordato che, in base alla normativa vigente, le ONLUS "sono obbligate a presentare la domanda di iscrizione al Runtis fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 comma 10 del (Codice del Terzo Settore)": autorizzazione che ad oggi *non risulta ancora rilasciata*.



Scadenze

31/10/2024

Associazioni sostituti d'imposta

Presentazione del Modello "770 2024".

Associazioni enti non commerciali

Presentazione del Modello "Redditi ENC 2024".

Associazioni tenute al versamento di imposte

Presentazione del Modello "IRAP 2024" (per le associazioni con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Presentazione telematica all'Inps (Ex Enpals) della *denuncia* delle somme dovute riguardanti il mese di settembre.

Associazioni committenti di co.co.co. e datori di lavoro

Trasmissione telematica all'Inps del Modello "Emens" contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di settembre 2024.



15/11/2024

Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle *operazioni* effettuate nel mese precedente

18/11/2024

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle *ritenute alla fonte* e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e datori di lavoro

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei *contributi Inps* (ex Enpals) relativi al mese precedente.

Associazioni contribuenti titolari di Partita Iva

- Che versano il saldo e l'acconto delle imposte ratealmente a decorrere dal 1° luglio: versamento della quinta rata di imposte con la maggiorazione dell'interesse dell'1,49%.

- Che versano il saldo e l'acconto delle imposte ratealmente a decorrere dal 31 luglio: versamento della quinta rata di imposte con la maggiorazione dell'interesse calcolato dell'1,17%.

Associazioni contribuenti Iva

Versamento della *rata del saldo Iva 2023* maggiorata dello 0,33% per ogni mese di differimento (associazioni che versano il *saldo 2023 a rate* a decorrere dal 18 marzo 2024).

Associazioni committenti di prestatori occasionali autonomi

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'*imposta sugli intrattenimenti* relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva mensili o trimestrali

Versamento *Iva* dovuta per il mese precedente o per il terzo trimestre 2024.